

Fiscal News

n° 11 Gennaio 2018

*Rivista informativa a cura
dell'ufficio fiscale della
Presidenza nazionale*

In questo numero...

**Legge di
Bilancio 2018:
aumento dei
compensi sportivi**

 **CENTRO
SPORTIVO
ITALIANO**

INDICE

Legge di Bilancio 2018: aumento dei compensi sportivi

LEGGE DI BILANCIO 2018: AUMENTO DEI COMPENSI SPORTIVI

L'anno 2018 si apre con una serie di importanti novità fiscali, per lo sport dilettantistico, introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n. 205)

Tra esse spicca, certamente, l'aumento del plafond esente per i compensi sportivi dilettantistici e amministrativo-gestionali, dai 7500 euro previgenti ai 10.000 complessivi annui.

Una novità certamente positiva che è stata, tuttavia, accolta con perplessità a causa del rischio di un inasprimento degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei suddetti compensi.

Infatti, l'art. 1 comma 358 della citata Legge di Bilancio, ha stabilito che le prestazioni in questione costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Una titolazione - quest'ultima - che ha generato un vigoroso dibattito, anche tra i professionisti del settore, circa la necessità di provvedere, o meno, alla preventiva iscrizione al Centro per l'Impiego e alla redazione dei cedolini paga su supporto vidimato INAIL: il che, in buona sostanza, significherebbe parificare arbitri, allenatori, istruttori dello sport amatoriale a qualsiasi altro lavoratore dipendente o parasubordinato del settore industriale o commerciale.

Su tale tema, che sta creando comprensibili timori tra gli enti sportivi dilettantistici, il CSI ritiene che le modifiche normative introdotte non giustifichino l'esigenza di predisporre tali adempimenti burocratici e, soprattutto, quella di redigere il cedolino paga nel formato previsto dall'INAIL.

Infatti, la natura di collaborazione coordinata e continuativa, attribuita *ex lege*, a decorrere dal 2018, riguarda certamente il profilo giuslavoristico del rapporto, ma non comporta alcuna modifica della natura del reddito sottostante che resta saldamente incluso tra i redditi diversi di cui all'art 67 c.1 lett. m) del TUIR. Dunque, esente da contributi previdenziali, assicurativi e da ritenute di ogni genere fino al più ampio ammontare di 10.000 euro annui.

Gli obblighi in questione si sarebbero configurati, nella loro immediatezza, solo se i compensi in parola, avessero acquisito natura di redditi assimilati a lavoro dipendente, come in effetti lo sono divenuti per gli sportivi che presteranno la loro attività a favore della nuova "società sportiva dilettantistica a carattere lucrativo" e solo per essi!

In breve, secondo la Presidenza Nazionale CSI, non è sufficiente che un rapporto sia qualificato come collaborazione coordinata e continuativa per far scattare l'obbligo di redazione del cedolino in formato INAIL, ma è altresì essenziale che i redditi oggetto del rapporto stesso assumano natura di lavoro dipendente o assimilato: infatti, la gestione di tali ultimi redditi è notoriamente più complessa di quella degli sportivi dilettanti. Le retribuzioni di lavoro dipendente sono soggette a calcoli relativi alla contribuzione previdenziale, assicurativa, al trattamento di fine rapporto, ad agevolazioni particolari come il bonus 80 euro, a detrazioni per carichi familiari e di lavoro, agli assegni familiari, indennità di malattia, di maternità ecc. Di qui l'esigenza, per esse, di tracciarle in modo indelebile attraverso la predisposizione di prospetti paga mensili vidimati.

Al contrario, le collaborazioni coordinate e continuative di lavoro autonomo (es. quelle instaurate con consulenti a partita iva) non sono soggette a tali adempimenti in quanto la natura del reddito professionale - al di là dei caratteri di continuità e coordinamento che caratterizzano in concreto il rapporto - non comporta per il

committente la necessità dei suddetti conteggi, limitandosi alla sola trattenuta e versamento della ritenuta fiscale 20% esposta in fattura. Per i collaboratori sportivi dilettantistici che non superano la soglia esente di 10.000 euro annui complessivi, non sussiste nemmeno quella!

Tanto premesso, la Presidenza Nazionale CSI ritiene che, nell'attesa dei necessari chiarimenti ministeriali, non sussista la necessità di predisporre immediatamente i cedolini paga, nel formato vidimato INAIL, per le figure sportive dilettantistiche dei comitati e delle ASD e SSD affiliate senza scopo di lucro, quali arbitri, istruttori, allenatori, cc. a meno, ovviamente che essi non svolgano tali attività come dipendenti subordinati. Pensiero condiviso anche da altri primari enti di promozione sportiva. Fintanto che non perverrà una indicazione ministeriale che imponga chiaramente tale obbligo, si continuerà a procedere, come di consueto, con la predisposizione e firma delle lettere di incarico, delle ricevute all'atto del pagamento della prestazione e con la certificazione annuale, rammentando che dal 1 luglio 2018 anche i compensi sportivi dilettantistici dovranno essere obbligatoriamente pagati con strumenti tracciabili (divieto di pagamento in contanti). Per quanto riguarda, invece, la preventiva comunicazione al Centro dell'Impiego se ne consiglia la predisposizione in un'ottica di prudenza e tutela del sodalizio, allo scopo ossia di evitare il rischio dell'irrogazione delle maxi sanzioni per "lavoro nero", nell'ipotesi di accessi ispettivi. Resta fermo, inoltre, l'obbligo di reperire il certificato penale del casellario giudiziale per gli operatori che svolgono attività a contatto diretto e regolare con i minori.

A tal fine, dunque, il CSI Presidenza Nazionale investirà immediatamente le associazioni di categoria cui aderisce del compito di proporre un interpello chiarificatore al Ministero del Lavoro con l'obiettivo di ottenere certezza giuridica in materia, rendendone noto l'esito a tutto il circuito CSI non appena perverrà la risposta definitiva.

Fiscal News

Grazie per l'attenzione

Ufficio Giuridico e Fiscale
Dr. Francesco Tramaglino
Avv. Paola Metalli

